



# CITTÀ DI PIOSSASCO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

**Ordinanza N.**  
**Data di registrazione**

**124**  
**17/10/2018**

**OGGETTO: “NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA NEL BACINO PADANO”, MISURE STRUTTURALI- ORDINANZA 2018.**

Premesso che:

La Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, stabilisce all’art. 23 che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell’aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a disporre piani per la qualità dell’aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell’aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

Coerentemente il decreto legislativo 155/2010 (recante l’attuazione della direttiva europea 2008/50/CE), all’articolo 9 demanda alle regioni e alle province autonome l’adozione dei piani per la qualità dell’aria, recanti per l’appunto le misure necessarie. Coerentemente il decreto legislativo 155/2010 (recante l’attuazione della direttiva europea 2008/50/CE), all’articolo 9 demanda alle regioni e alle province autonome l’adozione dei piani per la qualità dell’aria, recanti per l’appunto le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento.

Nonostante il progressivo miglioramento della qualità dell’aria, permane il superamento dei valori limite stabiliti per il materiale particolato PM10 e per il biossido di azoto NO2 e le procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea sono pervenute ad una fase avanzata (parere motivato – infrazione n. 2014/2147 del 28/04/2017 per le violazioni dei valori limite del materiale particolato PM10 e parere motivato - infrazione n. 2015/2043 del 15/02/2017 per le violazioni del valore limite del biossido di azoto);

In data 08 giugno 2017 a Bologna, in coerenza allo schema di Accordo approvato con D.G.R. n. 22-5139 del 5 giugno 2017, è stato sottoscritto dal Ministro dell’Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”, strumento finalizzato a definire, in un quadro condiviso, importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell’aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano;

Il “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” prevede che alcune delle misure contenute nell’accordo debbano essere attuate entro sei mesi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo e che le misure contenute nell’Allegato 1 dell’Accordo “ Criteri per l’individuazione e la gestione delle

situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti” debbano essere attivate a partire dal 01 ottobre 2017;

Le azioni individuate nel “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” rappresentano un insieme di azioni di minima da applicare in maniera congiunta nei territori delle regioni che hanno sottoscritto l’Accordo e che le stesse azioni possono essere adottate in maniera più stringente da parte dei soggetti interessati dall’Accordo stesso;

La Regione Piemonte con D.G.R. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 dà attuazione agli impegni previsti dal “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” approvando:

D. i criteri per l’individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti e le relative misure temporanee omogenee da adottarsi

E. le modalità comuni alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l’informazione al pubblico in relazione alle misure attuate in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti

F. le date di inizio e fine delle misure e l’indicazione delle autorità competenti all’attuazione

Con Deliberazione della Giunta Regionale 14 settembre 2018, n. 29-7538 “Integrazione alle misure di cui alla DGR 42-5805 del 20.10.2017, approvate in attuazione dell’Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell’aria nel Bacino Padano, relativamente ai generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con potenza nominale inferiore a 35 kWh, in riferimento ai disposti di cui al DM 7 novembre 2017, n. 186.” la Giunta Regionale ha, tra l’altro, deliberato:

2. di adottare, in attuazione alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 del “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” e al fine di raggiungere i livelli imposti dalla normativa europea, le seguenti misure aggiuntive, a integrazione dell’Allegato 3 alla deliberazione di Giunta regionale n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e nelle more dell’approvazione del nuovo Piano Regionale per la Qualità dell’Aria:

a) il divieto, in tutti i comuni del territorio regionale, di nuova installazione di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per le seguenti classi di appartenenza:

- “tre stelle”, per i generatori che verranno installati dal 1.10.2018;
- “quattro stelle”, per i generatori che verranno installati dal 1.10.2019;

b) il divieto, dal 01/10/2019 in tutti comuni appartenenti alle zone “Agglomerato di Torino”, “Pianura” e “Collina” così come individuati nella deliberazione di Giunta regionale n. 41- 855 del 29 dicembre 2014, di utilizzo dei generatori di calore alimentati da biomassa legnosa se aventi prestazioni emissive, come individuate dal DM n. 186 del 7/11/17, inferiori alle “tre stelle”.

3. di disporre che sono esentate dal divieto di utilizzo di cui al precedente punto 2), lettera b), le unità immobiliari in cui il generatore di calore a biomassa di potenza nominale inferiore a 35 kW sia l’unico sistema di riscaldamento presente; ...

6. di disporre che dal 1.10.2018, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, sia consentito solo l’utilizzo di pellet che rispetti le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del decreto legislativo n. 152/2006, e che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;

## **Il Sindaco**

Visto l’art 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

## **Ordina**

In attuazione del “Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano” e in conformità alle D.G.R. della Regione Piemonte n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e n. 29-7538 del 14/09/2018 quanto segue:

1) Divieto di combustione all’aperto del materiale vegetale di cui all’articolo 182 comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/2006 in tutti i casi previsti da tale articolo, fino al 31 marzo dell’anno 2019.

2) Divieto di nuova installazione di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per le seguenti classi di appartenenza:

- “tre stelle”, per i generatori che verranno installati dal 1.10.2018;
- “quattro stelle”, per i generatori che verranno installati dal 1.10.2019;

Sono esentate dal divieto di utilizzo di cui sopra, le unità immobiliari in cui il generatore di calore a biomassa di potenza nominale inferiore a 35 kW sia l’unico sistema di riscaldamento presente;

3) Nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, è consentito solo l’utilizzo di pellet che rispetti le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del decreto legislativo n. 152/2006, e che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;

## **Dispone**

- Che la presente ordinanza sia resa nota alla cittadinanza con la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per la durata di 30 giorni;
- Che la presente ordinanza sia resa nota alla cittadinanza con la pubblicazione sul sito internet comunale;
- Che la presente ordinanza venga trasmessa a:
  - Comando della Polizia Locale di Piovascico;
  - Comando dei Carabinieri di Piovascico;
- Che è incaricato della vigilanza dell’esecuzione della presente ordinanza la Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine.

## **Avverte**

Che in caso d’inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge, ovvero: ai sensi dell’art. 7bis del d.lgs 267 del 2000.

Che ai sensi dell’art. 3, comma IV della Legge 07/08/1990 n. 241 contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg dalla notifica della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**Sindaco**

AVOLA FARACI ROBERTA MARIA / ArubaPEC  
S.p.A.